

Cassazione civile sez. III 14 dicembre 2024, n. 32556. Pres. SCRIMA, Rel. VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Tribunale di Marsala - adito dai coniugi X.Gr. e Z.Gi. per ottenere, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (ASPT) e dei medici Ca.An. e Y.Y., il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della imperita e negligente assistenza sanitaria prestata alla X.Gr. in occasione del parto del figlio avvenuto presso l'Ospedale di S - con sentenza del marzo 2017: a) ritenne responsabili i convenuti e li condannò, in solido, al pagamento, in favore di X.Gr., della somma risarcitoria

di euro 343.174,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 6.465,10 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi; b) rigettò la domanda di Z.Gi.; c) accolse la domanda di manleva proposta dal Ca.An. nei confronti della compagnia di assicurazioni GENERALI ITALIA Spa; d) rigettò la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Ca.An. e Y.Y. nei confronti dei terzi chiamati Gi.Ma. e Cr.Z., volta a farne valere la responsabilità solidale quali componenti della equipe medica "ch'ebbe in cura la puerpera ai fini della ripartizione tra tutti i corresponsabili dell'obbligazione risarcitoria"; e) rimasero, quindi, assorbite le domande di garanzia dei terzi chiamati Gi.Ma. e Cr.Z. nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione, dagli stessi chiamate in causa, ALLIANZ Spa e AMTRUST EUROPE LTD; f) regolò le spese processuali del grado.

2. - Avverso tale decisione venivano interposti separati appelli (poi riuniti ex art. 335 c.p.c.) da parte, rispettivamente, dei coniugi X.Gr.-Z.Gi. e di Y.Y. e l'adita Corte di appello di Palermo - nel contraddittorio con l'ASPT (anche appellante incidentale), il Ca.An., il Gi.Ma., la Cr.Z., GENERALI ITALIA Spa, ALLIANZ Assicurazioni Spa, AMTRUST EUROPE LTD - con sentenza resa pubblica il 25 marzo 2022, così provvedeva in parziale riforma della pronuncia di primo grado: a) condannava l'ASPT, il Ca.An., il Y.Y. e la Cr.Z., in solido tra loro, al pagamento in favore del Z.Gi. della somma di euro 66.000,00, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale; b) condannava la Generali a tenere indenne il Ca.An., nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza, di quanto tenuto a pagare "in dipendenza della presente pronuncia"; c) accertava la responsabilità professionale della Cr.Z., in solido con l'ASPT, il Ca.An. e il Y.Y., e la dichiarava tenuta, in solido con i predetti, al risarcimento dei danni patiti dalla X.Gr. come liquidati nella sentenza appellata; d) dichiarava inammissibile la domanda di garanzia svolta dalla Cr.Z. nei confronti di AMTRUST EUROPE LTD; e) dichiarava inammissibile l'appello incidentale dell'ASPT; f) regolava le spese del doppio grado.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Cr.Z., affidando le sorti dell'impugnazione a sette motivi.

Resistono con distinti controricorsi l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Y.Y., GENERALI ITALIA Spa e AmTrust Assicurazioni Spa (già AMTRUST EUROPE Limited), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Ca.An., X.Gr., Z.Gi., Gi.Ma. e ALLIANZ Spa

4. - Hanno depositato memoria ex art. 380-ò/s.l c.p.c. la ricorrente e le controricorrenti ASP di Trapani, AmTrust Assicurazioni Spa e GENERALI ITALIA Spa

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 195 c.p.c. in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c."

La ricorrente - sulla premessa che "il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi

nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" - sostiene (con diffuse argomentazioni sviluppate alle pp. 15/26 del ricorso, riportando ampi stralci della CTU medico-legale) che la Corte territoriale, "nonostante siano stati posti in essere più richiami a chiarimenti della CTU, sia in primo grado che in appello, tutti convergenti nell'escludere la responsabilità" di essa Cr.Z., come riconosciuto dal Tribunale di Marsala, "ha disatteso la stessa senza una valutazione critica congruamente e logicamente motivata, bensì apodittica, meramente assertiva ed apparente".

In particolare, il giudice di appello avrebbe "inopinatamente ed immotivatamente" operato "una completa equiparazione delle condotte dei medici senza diversificazione di ruoli, qualifiche e mansioni, giungendo addirittura a disconoscere indirettamente il principio dell'affidamento e di qualunque forma di responsabilità gerarchica/apicale come esplicitato dal CTU", dando "rilievo unicamente alla posizione di garanzia" di essa componente l'equipe operatoria.

2. - Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2729,2727 c.c."

La ricorrente assume (argomentando da p. 26 a p. 32 del ricorso) che la Corte territoriale avrebbe "trascurato completamente i rilievi critici" da essa Cr.Z. "chiaramente esplicitati ... già sin dalla comparsa di costituzione e risposta in appello, quanto alle modalità esplicative dell'intervento del 4.3.2004, che non gli hanno permesso di cogliere, quale terzo operatore, non certo quale secondo operatore, l'errore compiuto dalla coppia Y.Y./Ca.An., mancando di motivare in ordine a "tre segmenti" fattuali, ossia "che l'intervento descritto nella cartella clinica era indicato come rigenerazione ed emostasi, dunque un intervento di toilette chirurgica", che essa Cr.Z. "non era intervenuta e non poteva intervenire in alcun modo né avvedersi dell'operato dei due chirurghi a causa della particolare posizione assunta da ciascun membro dell'equipe in relazione alla posizione ginecologica della paziente" e che "mai nel corso dell'operazione trapelarono elementi sintomatici circa la esistenza di violazione di alcun protocollo regola cautelare".

2.1. - I primi due motivi - che vanno scrutinati congiuntamente per essere tra loro connessi - sono in parte inammissibili e in parte infondati.

2.1.1. - È anzitutto errata in diritto - e, dunque, infondata la censura dedotta sotto la relativa prospettiva - la premessa da cui muove il primo motivo di ricorso, giacché l'orientamento, ormai consolidatosi della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 18391/2017; Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 31511/2022; Cass. n. 6322/2023; Cass. n. 18886/2023; Cass. n. 7716/2024) è nel senso che il vigente art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, esigendo, piuttosto, l'indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.

In altri termini, non è l'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio in quanto tale a poter essere denunciato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., giacché essa - quale atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico" decisivo, rilevato e/o accertato dal consulente, che il giudice abbia omesso di considerare.

2.1.2. - Ciò posto, le coordinate in diritto che consentono effettivamente di esaminare le doglianze che la parte ricorrente muove alla sentenza impugnata sono quelle di cui ai principi di seguito indicati.

Giova, infatti, rammentare che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dal decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (violazione del c.d. "minimo costituzionale"), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014).

In particolare, poi, la motivazione è da ritenersi "apparente" ove non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (per tutte: Cass. n. 6758/2022).

In ogni caso, non può ritenersi "apparente" la motivazione che non prenda in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Quanto, poi, al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ossia di omesso esame di fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), la relativa prospettazione deve essere formulata nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Sicché, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così la citata Cass., S.U., n. 8053/2014).

2.1.2.1. - La motivazione che sorregge la sentenza impugnata in punto di sussistenza della responsabilità civile della Cr.Z., che era stata esclusa dal primo giudice in adesione alle risultanze della CTU, è la seguente.

La Corte territoriale ha osservato al riguardo (pp. 10/12 della sentenza di appello) che: a) la Cr.Z. aveva fatto parte, come "funzionario di I livello", insieme ai dottori Y.Y. e Ca.An., "dell'equipe che aveva effettuato l'intervento chirurgico del 4.3.2004 ... di riparazione della lacerazione perineale di IV grado" eseguito "dal dott. Y.Y. come capo dell'equipe operatoria"; b) il Tribunale aveva escluso la responsabilità della Cr.Z. dando rilievo alla "posizione subordinata assunta dalla predetta" all'interno della stessa equipe; c) la giurisprudenza di legittimità era nel senso che: c.1.) "il "secondo aiuto" non possa andare esente da ogni responsabilità solo per aver compiuto correttamente le mansioni a lui direttamente affidate, e ciò in virtù del principio cardine del controllo reciproco che si estende all'operato e agli errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, quindi, rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio (ass. civ. 29.1.20018, n. 2060)"; c.2) "rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun

componente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sopra che sottoordinata, quello di esaminare, prima dell'intervento, la cartella clinica al fine di valutare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente sia corretta e compatibile con le condizioni di salute del paziente"; c.3) "la mera posizione di "secondo operatore" non esonera il sanitario dal porre in essere quell'attenzione specialistica e professionale che la veste di sanitario qualificato gli riserva, essendo questi tenuto, come detto, a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui e sul rispetto delle regole di diligenza e prudenza, obbligo che viene meno solo con riferimento alle fasi dell'intervento che prevedono una netta distinzione dei ruoli e una competenza specifica (Cass. n. 27314/2017)"; c.4) sicché, per "andare esente dalla concorrente responsabilità dei membri dell'équipe dell'inadempimento della prestazione sanitaria, in base all'effettivo apporto causale di ciascun sanitario, il medico componente dell'équipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso (Cass. pen. n. 43828/2015, Cass. civ. n. 4837/2016)"; d) nel caso di specie, "a prescindere dalla circostanza (rimasta del tutto indimostrata) che Cr.Z. avesse il solo compito di provvedere a fornire tamponi e garze, il ruolo di secondo operatore svolto dalla appellata all'interno dell'équipe composta dai dott.ri Ca.An. e Y.Y., la obbligava a vigilare non solo sull'esatta esecuzione dell'atto operatorio, ma anche, a monte, a verificare la condizione clinica della paziente e ad esprimere il suo disaccordo rispetto alla improvvida ed intempestiva scelta chirurgica effettuata dal dr. Y.Y., capo di quell'équipe"; d.1.) risultava, infatti, dalla CTU che "per ottenere buone probabilità di successo nella riduzione di una fistola retto-vaginale è necessario attendere almeno un mese prima di re-intervenire al fine di permettere una decongestione dei tessuti flogosati con medicazioni locali nonché guarire la inevitabile infezione è sovrapposta", risultando, altresì, "indispensabile un'accurata valutazione preoperatoria al fine di valutare la funzionalità e l'integrità anatomica degli sfinteri (ultrasonografia anale, manometria anale, fistolografia, anoscopia, vaginoscopia)", per cui l'aver "intrapreso un'iniziativa di riparazione chirurgica nei tempi indicati nel caso in esame ha sicuramente compromesso le possibilità di una successiva piena guarigione della lesione determinatasi", essendo, peraltro, ciò "desumibile dal mancato conseguimento del risultato di riduzione della fistola nel successivo intervento praticato presso la Divisione Uroginecologica dell'Ospedale (Omissis)"; d.2) "(v)igilanza, verifica e manifestazione del dissenso che non risultano positivamente e utilmente attuate dalla dr. Cr.Z., che, pertanto, deve ritenersi responsabile, in solido, con gli altri componenti l'équipe, dei danni patiti dalla paziente".

2.1.2.2. - A fronte di tale apparato argomentativo, affatto rispettoso del c.d. "minimo costituzionale", giacché pienamente intelligibile e intrinsecamente coerente (non potendosi addurre, come detto, il vizio di "apparente" motivazione in ragione del mero raffronto con elementi esterni alla stessa sentenza impugnata), le censure di parte ricorrente non colgono nel segno.

Esse sono in parte distoniche rispetto alla stessa ratio decidendi che sorregge la pronuncia di secondo grado e in altra parte volte a sostituire, inammissibilmente, l'apprezzamento circa la portata dei fatti e delle emergenze probatorie riservato al giudice del merito, anche attraverso una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e la mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata da detto giudice (tra le altre, Cass. n. 9054/2022; Cass. n. 15699/2023), senza, peraltro, denunciare effettivamente un omesso esame di "fatti storici", bensì criticando la carente considerazione, da parte del giudice di appello, di "giudizi" e "valutazioni" (del CTU o della stessa parte appellata), quali termini non congruenti rispetto alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La Corte territoriale, invero, ha correttamente sussunto nei principi di diritto dalla stessa richiamati - che costituiscono patrimonio della giurisprudenza di questa Corte (e che hanno trovato conferma anche in pronunce successive a quelle indicate dal giudice di appello: cfr. Cass. n. 31966/2018; Cass. n. 4976/2023; Cass. n. 6391/2023; Cass. n. 17405/2023) - i fatti accertati tramite la CTU, valorizzandone altresì le precipue valutazioni medico-legali attinenti alla portata ed agli effetti dell'intervento chirurgico del 4.3.2004 rispetto alla patologia della paziente, dando, quindi, rilievo: alla partecipazione della Cr.Z., quale "funzionario di I livello", al solo intervento del 4.3.2004 di "riparazione della lacerazione perineale di IV grado" eseguito dal Y.Y. e dal Ca.An.; alla intempestiva "iniziativa di riparazione chirurgica", non preceduta da "accurata valutazione pre-operatoria al fine di valutare la funzionalità e l'integrità anatomica degli sfinteri", che ha compromesso le possibilità di piena guarigione della lesione.

L'addebito professionale che il giudice di secondo grado ha, dunque, ritenuto di formulare nei confronti della Cr.Z. non è solo quello di omessa "vigilanza" sulla "esecuzione dell'intervento", ma anche, segnatamente, di omessa "verifica" circa "la condizione clinica della paziente e omesso "dissenso" rispetto alla "improvvida ed intempestiva scelta chirurgica effettuata dal dr. Y.Y., capo di quell'equipe": in ciò risolvendosi, dunque, l'accertamento di un inadempimento ad obblighi di diligenza e perizia rientranti nel perimetro di quelli gravanti su ciascun componente di una équipe chirurgica.

Le censure di parte ricorrente (ribadite anche con la memoria illustrativa) - oltre ad affidarsi, in modo non concludente, a quelle conclusioni del CTU (fatte proprie anche dal primo giudice) che esprimono, a valle dell'accertamento propriamente medico-legale, un giudizio sulla responsabilità giuridica del "medico funzionario subalterno" (cfr. pp. 18/19 del ricorso), ossia una valutazione che, di per sé, non compete all'ausiliario del giudice - si incentrano specificamente sui rilievi per cui la Cr.Z. ha partecipato solo all'intervento chirurgico del 4.3.2004, senza fornire apporto causale nelle fase "di innesco", e non avrebbe inciso eziologicamente nell'intervento del 4.3.2004, avendo la Corte territoriale dato rilievo solo alla sua posizione "di garanzia", ma in assenza di qualsiasi "fattore eziologicamente rilevante in termini di responsabilità che non fosse la presenza nell'equipe".

Tuttavia, sono doglianze che - oltre a denunciare, come detto, non già "fatti", bensì "giudizi" ed a porsi nell'ottica del vizio motivazionale di cui al previgente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non più veicolabile in questa sede - non intercettano l'effettiva giustificazione che sorregge la sentenza di appello, la quale non mette in discussione l'apporto causale della Cr.Z. nell'ambito esclusivo dell'intervento chirurgico di "riparazione della lacerazione perineale di IV grado" eseguito dal capo equipe, dott. Y.Y., il 4.3.2004.

La Corte territoriale, infatti, per un verso, ha dato evidenza alla considerazione in iure (non censurata specificamente dalla ricorrente) che è il danno patito dalla paziente ad essere conseguenza di un fatto illecito integrato anche (e non solo) dalle condotte dei componenti l'equipe chirurgica intervenuta il 4.3.2004, mentre, per altro verso, non solo ha disconosciuto, in punto di fatto, la posizione marginale che avrebbe assunto la Cr.Z. (sulla scorta di una valutazione delle prove acquisite che non può essere scalfita dal mero richiamo alle circostanze poste in risalto in sede di comparsa di costituzione in appello), ma, in via comunque dirimente ed assorbente, ha messo in rilievo una condotta - quella della mancata verifica della condizione clinica della paziente e dell'omesso dissenso allo stesso procedere all'intervento chirurgico - che non è solo espressione di una posizione di "garanzia", ma si configura come comportamento omissivo che si innesta nel complessivo dispiegarsi dell'attività rimessa all'equipe chirurgica come tale, cui ogni componente, seppur nello specifico ruolo rivestito (anche se non apicale), è tenuto a collaborare.

E tale addebito non viene fatto oggetto di specifica censura, se non tramite una sorta di minimizzazione della portata dell'intervento chirurgico ("nella cartella clinica indicato come di rigenerazione ed emostasi": p. 4 di detta cartella, doc. n. 6 richiamato in ricorso e prodotto in questa sede); minimizzazione che, tuttavia, contrasta con le considerazioni propriamente medicolegali del CTU, alle quali, come detto, ha fatto riferimento la Corte territoriale e che dalla ricorrente non sono state contestate (là dove, del resto, nella stessa cartella - doc. n. 6, citato, p. 41 - alla data del 4.3.2004 è riportata diagnosi di "Lacerazione vaginale" e il tipo di intervento, in "Elezione", di "Riparazione vaginale").

3. - Con il terzo mezzo (sviluppato alle pp. 32/36 del ricorso) è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "nullità della sentenza per intrinseca contraddittorietà della stessa" in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale "affermato l'esistenza di una responsabilità solidale diretta della terza chiamata ancorandola su argomentazioni afferenti la domanda di regresso che, però, ha escluso sulla scorta dei fatti costitutivi allegati dall'appellante incidentale (Dott. Y.Y.) e della "assunta" effettiva volontà dello stesso nonostante questi abbia chiaramente formulato espressa domanda di regresso sin da primo grado", per cui la "questione giuridica del regresso è stata al contempo formalmente esplicitata e successivamente negata con conseguente assoluta incomprendibilità ed illogicità del ragionamento seguito dalla Corte di merito".

4. - Con il quarto mezzo (sviluppato alle pp. 36/44 del ricorso, con puntuali riferimenti alle sentenze di primo e secondo grado, alla comparsa di costituzione di primo grado e all'atto di appello del Y.Y.) è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342-343 c.p.c.", per aver la Corte territoriale operato, in forza di una lettura affatto erronea degli atti di causa, la estensione automatica della domanda di risarcimento proposta dagli attori ... nei confronti del terzo chiamato" - essa Cr.Z. -, "pur non essendo mai stata citata dagli stessi, bensì unicamente sulla scorta della chiamata posta in essere dal convenuto, poi appellante incidentale (Dott. Y.Y.) che pur agiva in regresso", così da porre in essere, oggettivamente, una "rideterminazione" della domanda del chiamante e, quindi, "una pronuncia di condanna direttamente contro il terzo chiamato incorrendo nel vizio di ultra o extrapetizione ex art. 112 c.p.c."

4.1. - I motivi terzo e quarto - da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione - sono ammissibili (in quanto rispettosi delle prescrizioni poste dall'art. 366, secondo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.), nonché fondati nei termini di seguito precisati.

4.1.1. - Le coordinate in diritto che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 25559/2008; Cass. n. 20610/2011; Cass. n. 8411/2016; Cass. n. 24294/2016; Cass. n. 5580/2018; Cass. n. 30601/2018; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 11103/2020, da cui segnatamente sono ripresi i principi di diritto appresso riportati; Cass. n. 26208/2022; Cass. n. 30952/2023), orientano lo scrutinio delle doglianze di parte ricorrente sono le seguenti:

- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorché il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato;

in particolare, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in

dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, Y.Y. che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali;

- nei casi anzidetti, la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, trovando rilievo nelle sole obbligazioni solidali, può essere deliberata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso (che presuppone proprio il vincolo solidale e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi), abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti. Gadde, tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 3803/2004; Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 19492/2007; Cass. n. 5475/2023; Cass. n. 14378/2023);

- relativamente invece alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'eventus dammi, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio.

4.1.2. - Ciò premesso, giova anzitutto rammentare che la Corte territoriale ha condannato la Cr.Z., in solido con l'ASPT, il Ca.An., il Y.Y., al pagamento in favore del Z.Gi. della somma di euro 66.000,00, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale; ha, altresì, accertato la responsabilità professionale della stessa Cr.Z., in solido con l'ASPT, il Ca.An. e il Y.Y., e l'ha dichiarata tenuta, in solido con i predetti, al risarcimento dei danni patiti dalla X.Gr. come liquidati dalla sentenza di primo grado.

Il giudice di secondo grado, a fondamento degli anzidetti capi di sentenza, ha affermato (pp. 9/10 e 12/13 della sentenza di appello) che: a) "le condotte di tutti i sanitari che ebbero in cura la X.Gr. hanno concorso in modo efficiente a produrre l'evento" e "trattandosi di un unico fatto dannoso riferibili a più soggetti, è sorta a carico di tutti l'obbligazione solidale di risarcimento del danno in favore della danneggiata"; b) la diversa gravità delle colpe e la misura dell'efficienza causale - che non hanno rilievo nei rapporti con il danneggiato - "possono avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del risarcimento" e il giudice adito può pronunciarsi su tale questione "solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso risarcitorio con i corresponsabili"; c) "detto accertamento è stato richiesto dai convenuti Ca.An. e Y.Y. con la domanda riconvenzionale proposta nei confronti dei dott. Gi.Ma. e Cr.Z. chiamati in causa quali corresponsabili dell'evento dannoso, al fine, come sopra accennato, della ripartizione dell'obbligazione passiva risarcitoria"; c.1) il capo di sentenza con cui il Tribunale ha disatteso la "domanda di garanzia" è stato ritualmente impugnato in appello soltanto dal Y.Y., essendo intempestiva la costituzione in appello del Ca.An.; d) quanto "alla ripartizione interna tra i corresponsabili", nel regime

anteriore alla legge n. 24/2017 e in base al criterio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma secondo, e 2055, comma terzo, c.c., la responsabilità da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita, in difetto di condotta inescusabilmente grave del sanitario stesso, in modo paritario, così da doversi ascrivere nella misura del 50% in capo alla ASPT, mentre "la restante quota del 50%, nei rapporti interni dei tre medici che si occuparono di X.Gr. - in difetto di prova di una diversa efficacia causale delle singole condotte - deve essere ripartita tra i predetti in misura egualitaria ed in pari grado; e) la domanda risarcitoria dei coniugi X.Gr.-Z.Gi. doveva ritenersi estesa alla Cr.Z., tenuta, quindi, in solido con ASPT, Ca.An. e Y.Y., al risarcimento dei danni patiti dai predetti attori "secondo le quote sopra determinate" e ciò in quanto: d.1) la chiamata in causa da parte del Y.Y. era volta, "espressamente, all'accertamento del grado di responsabilità addebitabile" alla Cr.Z. "in quanto coinvolt(a) nella causazione del danno e alla ripartizione dell'obbligazione passiva risarcitoria, con la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'appellata", per cui "avuto riguardo ai fatti costitutivi allegati" dal Y.Y. "e all'effettiva volontà", era da "escludersi che la domanda, nonostante la formulazione quale domanda di regresso, (fosse) finalizzata ad ottenere la condanna" della Cr.Z. "a tenere indenne il chiamante stesso"; d.2) restava salva "l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, esperibile dal condebitore solidale che eventualmente provvederà o ha provveduto a pagare l'intera posta debitoria".

4.1.3. - Dagli atti di causa (depositati in questa sede dalla Cr.Z., con ampi e puntuali richiami in ricorso; atti ai quali la Corte ha accesso per la natura processuale dei vizi dedotti) e, segnatamente, dall'atto di chiamata in causa (doc. n. 8 di parte ricorrente) della Cr.Z. da parte del Y.Y. (che qui segnatamente rileva) si evince che, in via subordinata alla richiesta di rigetto delle pretese attoree (della quale era contestata la fondatezza anzitutto nell'ars debeat), il convenuto Y.Y. ha allegato - anzitutto con la comparsa di costituzione e risposta (trascritta nell'atto di chiamata di terzo: cfr. pp. 31/33 di tale atto) - che la Cr.Z. era "presente il giorno dell'intervento (4.03.2004) insieme ai colleghi Ca.An. e Y.Y." e che la stessa ha partecipato all'intervento chirurgico.

Il Y.Y. ha, dunque, precisato che, nel caso di "riconoscimento, anche parziale, delle richieste" degli attori, "ricorre un'ipotesi di responsabilità solidale di tutta l'equipe medica presente, con una conseguente ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra tutti i corresponsabili" e, pertanto, ha chiesto "di estendere il contraddittorio anche nei confronti" della Cr.Z., esercitando nei confronti della stessa "l'azione di regresso con richiesta di graduazione della colpa".

Le conclusioni rassegnate sono state, quindi, le seguenti (per quanto rileva in questa sede): "nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori perché illegittime ed infondate in fatto e in diritto; ... ancora in subordine, previa estensione del contraddittorio nei confronti ... della dr.ssa Cr.Z., e sempre nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste avanzate da Controparte, accertare il vincolo di solidarietà passiva dei medici chiamati in causa e, in accoglimento dell'azione di regresso proposta da entrambi gli odierni coparenti, ripartire l'obbligazione passiva risarcitoria fra i corresponsabili previa graduazione delle rispettive colpe".

Identiche conclusioni sono state, pertanto, formulate con la citazione in giudizio di Cr.Z., quale terza chiamata in causa (pp. 36/37 di tale atto).

Con l'atto di appello (doc. n. 9 di parte ricorrente; pp. 23/26) il Y.Y. ha censurato la sentenza del Tribunale "anche nella parte in cui è stata rigettata la domanda di garanzia proposta ... nei confronti dei dottori Cr.Z. e Gi.Ma.", argomentando in fatto sull'apporto causale della prima nella causazione del danno alla paziente, per aver partecipato all'intervento chirurgico del 4 marzo 2004 e in diritto sulla responsabilità dell'equipe medica, affermando, quindi, che "la Corte d'appello ... dovrà dichiarare e riconoscere la responsabilità professionale della dr.ssa

Cr.Z. e del dr. Gi.Ma. nella causazione dei danni subiti dalla Signora 4X.Gr. e, in accoglimento della domanda di garanzia proposta nei loro confronti, condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'appellata".

Il Y.Y., inoltre, si è anche lamentato della condanna alle spese di lite in favore dei "terzi chiamati" (tra cui la stessa Cr.Z.), disposta dal Tribunale con il rigetto della "domanda di manleva" nei loro confronti, affermando che, "qualora dovesse essere confermata la sentenza di primo grado, si ribadisce che la responsabilità medica deve essere estesa a tutti i medici facenti parte dell'equipe" (pp. 26/27).

L'appellante ha, dunque, concluso, in via principale, per la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande attoree e "in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ritenere dichiarare la responsabilità professionale medica non soltanto dei capi dell'equipe operatoria, dr. Ca.An. e dr. Y.Y., ma di tutti i componenti medici, compresi i dottori Gi.Ma. e Cr.Z., previa graduazione delle rispettive colpe professionali; conseguentemente condannare il dr. Y.Y. al pagamento dei danni in relazione all'effettivo apporto nella causazione dell'evento, ..., unitamente al dr. Gi.Ma., alla dr. Cr.Z. oltre al dr. Ca.An. e all'ASP di Trapani" (pp. 29/30 atto di appello).

4.1.4. - Alla luce di tali risultanze, le censure di parte ricorrente - che denunciano non solo una contraddittorietà intrinseca delle argomentazioni a sostegno della decisione, ma anche un'interpretazione degli atti di causa effettuata dal giudice di appello in contrasto con il loro stesso tenore letterale e la portata effettiva della svolta chiamata di terzo, che ha comportato un vizio del ragionamento logico decisorio, con conseguente inesatta rilevazione del contenuto della domanda determinante un vizio attinente alla individuazione del petitum, e, dunque, un error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. (tra le altre: Cass. n. 11103/2020 e Cass. n. 30770/2023) - colgono nel segno.

Appare, infatti, evidente che il Y.Y., con la domanda avanzata in primo grado nei confronti della Cr.Z. terza chiamata in causa, abbia svolto soltanto un'azione di accertamento della corresponsabilità della stessa chiamata nella causazione dell'illecito al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligata solidale rispetto alla pretesa risarcitoria degli attori, previa graduazione delle rispettive colpe.

Il Y.Y., dunque, non ha negato la propria responsabilità, ma anzi ha fatto valere la responsabilità solidale dei componenti l'equipe medica al fine proprio di "ripartire l'obbligazione passiva risarcitoria fra i corresponsabili", essendo a ciò funzionale la richiesta di "previa graduazione delle rispettive colpe".

E quella ripartizione, unitamente a detta graduazione, così come allegate a fondamento della chiamata in causa del terzo, non assumono altro senso che quello di voler intentare un'azione di regresso o, comunque, volta ad accertarne i presupposti, giacché non potrebbero opporsi nei confronti del danneggiato, il quale ne rimane insensibile, potendo chiedere l'intero a ciascun condebitore solidale.

I chiari termini della anzidetta domanda di "regresso" - come definita dallo stesso convenuto chiamante in piena coerenza con il complessivo impianto, letterale e sostanziale, delle argomentazioni a sostegno - non sono neppure smentiti dal motivo di gravame sviluppato dallo stesso Y.Y. a fronte del rigetto della "domanda di garanzia", ribadendosi ivi la corresponsabilità dei medici componenti l'equipe operatoria e rimanendo sullo sfondo la richiesta di condanna dei terzi chiamati in favore dell'attrice danneggiata, proprio perché addotta come conseguenza dell'accoglimento della domanda di garanzia e - come rappresentato in sede di precisazione delle conclusioni - "previa graduazione delle rispettive colpe", ossia una richiesta coerente soltanto con la ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria, ai fini del regresso ai sensi dell'art. 2055, commi secondo e terzo, c.c.

Sicché, a fronte di una così netta definizione della domanda di accertamento ai fini del regresso, come delineata in primo grado dal Y.Y., non poteva il giudice di appello introdurre una domanda di condanna della Cr.Z., quale coobbligata solidale, nei confronti degli attori - ancorando la propria delibazione essenzialmente alle deduzioni rese dallo stesso chiamante in sede di gravame e, peraltro, argomentando in modo intrinsecamente contraddittorio rispetto alla statuizione resa, sia là dove ha dato evidenza alla richiesta di ripartizione dell'obbligazione passiva risarcitoria, sia là dove ha provveduto alla effettiva graduazione delle colpe -, palesandosi la pronuncia non già come volta all'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo, bensì come accoglimento (non solo di una domanda non proposta dai medesimi attori, ma anche) di una domanda nuova, non consentita per il divieto imposto dall'art. 345 c.p.c.

5. - Con il quinto mezzo (sviluppato da p. 44 a p. 47 del ricorso) è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale "violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori avendo posto a carico del medico, terzo chiamato" (essa Cr.Z.), "l'onere di fornire la prova circa la condotta dallo stesso tenuta all'interno dell'equipe", così da determinarne la corresponsabilità in assenza di utili allegazioni e prova circa "l'onere della vigilanza, della verifica sull'esatta esecuzione dell'atto operatorio o della manifestazione del dissenso sull'operato dei dott.ri Ca.An. e Y.Y."

La ricorrente sostiene, quindi, che un tale onere doveva fare capo al chiamante dott. Y.Y., attore in regresso, e che quest'ultimo non l'avrebbe assolto, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe "finito per ritenere dimostrata la responsabilità del terzo chiamato in maniera oggettiva", per avere essa Cr.Z. "solo partecipato all'intervento" chirurgico.

5.1. - Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

La ricorrente non dà evidenza alcuna, sia pure per sintesi, ma in modo intelligibile e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, secondo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., del contenuto delle difese svolte dal Y.Y. a sostegno della chiamata in causa di essa Cr.Z., in modo tale da consentire a questa Corte di poter apprezzare effettivamente le asserite carenze allegatone, senza dover essa stessa (ri)strutturare la censura proposta.

In ogni caso, e in via assorbente, il motivo è infondato, giacché la Corte territoriale non ha violato la regola sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., tale che di detto onere sia stata gravata la parte alla quale non spettava di dimostrare, nella specie, il fatto costitutivo della pretesa azionata dal chiamante, ossia, la responsabilità professionale della Cr.Z., terza chiamata.

Va, anzitutto, osservato che le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie (Cass. n. 9863/2023).

Sicché, il giudice di appello, senza fare applicazione di detta regola residuale, ha accertato il concorso causale e colposo della stessa Cr.Z. nella verifica dell'evento lesivo, quale facente parte dell'equipe medica che ha eseguito l'operazione di riparazione vaginale subita dalla paziente il 4 marzo 2004 (allegazione che la stessa ricorrente non dubita essere stata dedotta dal Y.Y.), in base al principio di acquisizione della prova (tra le altre: Cass. n. 21909/2013), operando, dunque, un riferimento al complessivo materiale probatorio agli atti del giudizio e, segnatamente, avvalendosi delle risultanze medico-legali della c.t.u.

Si palesano, inoltre, inammissibili le ulteriori critiche di parte ricorrente che aggrediscono il convincimento maturato dal giudice di merito, giacché estranee al perimetro del dedotto vizio

di violazione di legge e non affatto concludenti nel senso di una idonea denuncia rispetto a siffatto vizio.

6. - Con il sesto mezzo (sviluppato alle pp. 47/50 del ricorso) è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, secondo e terzo comma, c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità solidale dei tre medici in "misura egualitaria ed in pari grado", negando in modo apodittico, "senza motivazione alcuna", la stessa "sequenza dei fatti come descritti dal CTU" e cioè "che le condotte si sono sviluppate in termini di progressione causale o di concorso di cause e che sono addebitabili a medici diversi, in tempi diversi", essendo stata la condotta del Ca.An. e del Y.Y. "a scatenare, da un punto di vista eziologico, tutti i fattori che hanno condotto all'evento verificatosi".

6.1. - Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

Come già evidenziato (cfr. Par. 4.1.2, che precede), la Corte territoriale, dopo aver attribuito alla ASPT - in difetto di condotta inescusabilmente grave dei medici dei quali si è avvalsa per rendere la prestazione sanitaria - la responsabilità per il danno cagionato alla paziente nella misura del 50% (in coerenza con l'orientamento di questa Corte: tra le altre, Cass. n. 28987/2019, Cass. n. 29001/2021 e Cass. n. 28642/2024), ha ripartito la restante quota del 50% nei rapporti interni tra i tre medici (Y.Y., Ca.An. e Cr.Z.) - stante la richiesta di graduazione delle colpe proveniente non solo dal Ca.An. (il cui gravame è stato dichiarato inammissibile), ma anche dal Y.Y. (come evidenziato al Par. 4.1.3., che precede) - "in misura egualitaria ed in pari grado" e ciò "in difetto di prova di una diversa efficacia causale delle singole condotte".

Varrà al riguardo osservare che, qualora il danno da fatto illecito sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità e, quindi, difettino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (tra le altre, Cass. n. 6400/1990; Cass. n. 23581/2010; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 14378/2023).

La doglianza di parte ricorrente coglie nel segno là dove si duole, nella sostanza, dell'assoluto difetto di motivazione circa gli elementi che avrebbero convinto il giudice di appello a ritenere la misura paritaria delle colpe dei tre medici, senza tenere conto, dunque, delle indicazioni emergenti dalle risultanze agli atti (in particolare, la espletata CTU medico-legale e la cartella clinica) e ciò proprio in rapporto a quanto lo stesso giudice ha avuto modo di rilevare (anche richiamando l'accertamento definitivo scaturente dalla sentenza del Tribunale quanto alla posizione del Y.Y. e del Ca.An.) e argomentare, ai fini dell'affermazione della responsabilità, in ordine all'apporto di ciascun sanitario rispetto al danno patito dalla paziente, ossia alla "condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale di S nel corso del parto e dei successivi interventi di riparazione della lacerazione perineale prodottasi a seguito del parto stesso (p. 4 della sentenza di appello) e, dunque, rispetto ad una sequenza di comportamenti in tempi e contesti diversi e secondo ruoli distinti.

7. - Con il settimo mezzo (sviluppato alle pp. 50/54 del ricorso; riservando le successive a dare contezza delle questioni rimaste assorbite dalla pronuncia di appello) è denunciata, ai sensi, dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "nullità della sentenza per violazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 347 c.p.c."

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale sia incorsa in un error in procedendo - da farsi valere con ricorso per cassazione e, dunque, non con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. dinanzi al giudice di appello - nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di garanzia svolta da essa Cr.Z. nei confronti della AMTRUST EUROPE LTD

(domanda che era rimasta assorbita in ragione del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal chiamante dott. Y.Y.), avendola essa ritualmente riproposta con la comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 25 gennaio 2018 e ribadita con l'atto di precisazione delle conclusioni in quella stessa sede.

7.1. - Il motivo è inammissibile.

L'errore che viene addebitato alla Corte territoriale è, infatti, un errore di tipo revocatorio, di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che andava denunciato, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza asseritamente affetta da errore revocatorio; come del resto, ha inteso procedere la stessa attuale ricorrente (cfr. atto di citazione in per revocazione proposto dinanzi alla Corte di appello di Palermo, depositato in questa sede dalla controricorrente AmTrust Assicurazioni Spa).

La Cr.Z. ha effettivamente riproposto con la comparsa di costituzione in appello, ex art. 346 c.p.c., la domanda (rimasta assorbita in primo grado) di garanzia-manleva nei confronti di AmTrust, suo assicuratore per la responsabilità civile, AmTrust (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente, pp. 12, 13 e 15), e la Corte territoriale ha ritenuto, invece, che la stessa domanda fosse stata, per la prima volta, reiterata in appello "solo in comparsa conclusionale".

A tal riguardo, il giudice di secondo grado non ha espresso alcuna valutazione in ordine al contenuto della costituzione in appello, escludendo, di per sé, che la domanda di garanzia-manleva fosse presente in quell'atto, ciò venendo a rappresentare una falsa percezione di quella che era la stessa realtà processuale materiale sebbene esaminata, ma in assenza di qualsivoglia giudizio in ordine alla portata delle difese sul punto spiegate dall'appellata, delle quali ha meramente supposto l'inesistenza.

Né è dato ritenere - come opinato dalla ricorrente - che l'aver la Corte territoriale chiaramente percepito il contenuto della comparsa conclusionale, ciò farebbe propendere, complessivamente, per l'assenza di un errore percettivo e la presenza di "un'ampia attività valutativa da parte del giudice in termini di cui all'art. 346 c.p.c. avendone attestato la esistenza (id est. della domanda di garanzia-manleva) sia pure tardiva all'interno della comparsa conclusionale", giacché la corretta percezione e la relativa valutazione hanno riguardato, per l'appunto, "solo" (come affermato dal giudice di appello) quest'ultimo atto e, anzi, un tale rilievo pone ancor più in risalto la circostanza dell'iniziale errore percettivo.

Né, infine, la doglianza della Cr.Z. è scrutinabile ammissibilmente sotto il profilo del travisamento del contenuto oggettivo della prova (come delineato a seguito della pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 5792/2024), giacché è del tutto carente in ricorso ogni indicazione (nel rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.) sulla circostanza che il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, del resto, anche dalla stessa sentenza di appello ciò non emerge affatto.

8. - Devono, quindi, essere accolti, per quanto di ragione, il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, che va rigettato nel resto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, che rigetta nel resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di X.Gr. e di Z.Gi. ivi riportati.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2024.